



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO  
Provincia di Bologna

## Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)

Approvato con delibera CC n° 30 del 9 maggio 2013

Modificato con delibera CC n° 44 del 23 maggio 2013

Modificato con delibera CC n° 79 del 31 ottobre 2013

*Testo coordinato con modificazioni sottoposto ad approvazione nella seduta del (allegato B alla delibera CC n° 79 del 31 ottobre 2013)*

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### TITOLO II – ELEMENTI FONDAMENTALI DEL TRIBUTO

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo e definizioni
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

### TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa – Agevolazione collettiva per l'utenza domestica
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

#### TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per riavvio a recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni ed esenzioni speciali
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

#### TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Predisposizione dei documenti per il pagamento della maggiorazione standard

#### TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 42. Clausola di adeguamento

Art. 43. Disposizioni transitorie

Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), così come modificato dall'art. 1 comma 387 della legge 228 del 24 dicembre 2012 e dall'art. 10 comma 2 del D.L. 8 aprile 2013 n° 35, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) ha natura tributaria, non essendo ancora realizzate le condizioni richieste dalla legge per l'attivazione della tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti dell' articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti si fa rimando al testo tempo per tempo vigente del Regolamento comunale per la gestione e disciplina del servizio rifiuti.

### Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per la nozione di rifiuto assimilato e/o assimilabile, nonché per la identificazione dei criteri di selezione qualitativa, le modalità di identificazione dell'origine, le soglie quantitative rilevanti per il conferimento e le modalità di rilevazione del rifiuto speciale prodotto si fa rinvio alle disposizioni contenute all'articolo 7 del vigente regolamento comunale di gestione e disciplina del servizio rifiuti.

#### Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per la corretta identificazione delle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si fa rinvio alle disposizioni del vigente regolamento comunale di gestione e disciplina del servizio rifiuti.

#### Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II ELEMENTI FONDAMENTALI DEL TRIBUTO

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo e definizioni

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non costruiti in conformità alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite ad uso civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le sedi di enti associativi.

3. La presenza di arredo e la presenza in forma attiva anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'appartamento e della conseguente attitudine dello stesso alla produzione di rifiuti. Tuttavia, sotto il profilo probatorio, e a fini di semplificazione delle relazioni con l'utenza l'ufficio assumerà come dato significativo, per considerare non assoggettabile al tributo l'appartamento, l'assenza (distacco) della sola utenza elettrica. Con riferimento alle pertinenze costituisce presunzione semplice di suscettibilità alla produzione di rifiuti la presenza nel territorio comunale di locali ad uso abitativo utilizzati. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione sorge in presenza di rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. . La mancata o limitata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o

riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

#### Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree per i quali si realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Al fine della compiuta applicazione della disposizione di cui al comma 4 il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, entro e non oltre il 31 agosto 2013, in sede di prima applicazione, apposita analitica denuncia delle aree (e di eventuali locali) comuni, al fine di consentire al Comune di predisporre la richiesta di pagamento per le predette parti comuni entro la data prevista dal presente regolamento per il pagamento del saldo 2013. La dichiarazione resa dal gestore abilita il Servizio Entrate ad apportare le necessarie modifiche alla posizione dei singoli esercizi commerciali del centro commerciale o integrato in modo da mantenere a carico di ogni singola attività unicamente la parte dei locali in uso esclusivo, con possibilità di definizione conclusiva a congruaggio delle singole posizioni (contestualmente all'acconto 2014).



## Art. 8. Esclusioni

1. Sono escluse da tassazione, per espressa previsione di legge, le seguenti aree:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le logge e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti (quale ne sia la classificazione catastale), i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, diverse dalle aree operative, di utenze non domestiche.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 6 comma 3 del presente regolamento;
- b) le superfici destinate all'esercizio in forma esclusiva di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed altresì ferma restando l'imponibilità delle aree adibite a pratica sportiva, se utilizzate in forma promiscua;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione in modo da impedirne l'uso;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente

adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) le aree delle utenze non domestiche non più attive (per chiusura dell'attività, dichiarazione di fallimento, e fatti consimili);

i) pertinenza di locali tassabili non più posseduti, non allacciata agli impianti a rete in base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del presente regolamento, che resti a disposizione ma non sia in alcun modo utilizzabile, secondo dichiarazione autocertificata del possessore; ai fini del riconoscimento dell'effettiva esclusione il Comune si riserva di effettuare un controllo diretto sia ai fini della validazione della domanda, sia per la conferma, negli anni successivi, del regime di esclusione.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.

## Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono tali, in via di principio e salva la valutazione della specifica destinazione di ogni singolo sito, le superfici delle aree di lavorazione delle industrie, mentre non vi rientrano le superfici dei magazzini o aree di stoccaggio di merci, nelle quali si producono in prevalenza rifiuti urbani o assimilati.

2. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani per qualità per la parte di essi corrispondente al superamento dei limiti quantitativi fissati dal regolamento del servizio rifiuti e/o da altra norma del presente regolamento. L'eventuale esonero da tassazione delle aree di lavorazione assorbe le quote di rifiuto urbano o assimilato che il produttore smaltisca in proprio per effetto del superamento della soglia quantitativa. L'esclusione è riconosciuta a decorrere dalla presentazione di idonea denuncia. In sede di accertamento può essere rilevata e valorizzata quale circostanza fattuale per l'esonero da tassazione di parti di locali e/o aree.

4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, che verranno computati per intero) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera

superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DEL
autocarrozzerie	60%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, aree esterne attrezzate dei distributori di carburante	50%
verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50%
rosticcerie	50%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
officine metalmeccaniche, carpenterie	40%
tipografie, stamperie, vetrerie	40%
laboratori fotografici, eliografie	30%
pasticcerie	30%
ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
pelletterie	20%
ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi	20%

5. Per fruire dell'applicazione della deduzione forfetaria prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione nella quale indicare:

a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER (catalogo europeo rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e specificando sia i quantitativi suddivisi per frazione che il costo fatturato di tali conferimenti. Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione di cui al presente comma, ma risulti non mai presentata o applicata alcuna forma di detassazione per gli anni precedenti, la stessa verrà acquisita come nuova denuncia, a valere per l'anno di presentazione.

6. Per l'anno 2013 sono confermate le misure di detassazione riconosciute nell'anno 2012 ai fini del calcolo della TARSU. Per l'anno 2014 si procederà a revisione complessiva delle detassazioni accordate sulla base di un piano di riordino complessivo della materia e previo censimento dettagliato delle forme di smaltimento attuate, dei costi sostenuti, delle frazioni prodotte, dei criteri prevalenti definiti su scala metropolitana.

7. Su motivata istanza dei titolari delle attività produttive di rifiuti speciali sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

8. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

9. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie imponibile per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di cui trattasi.

10. La percentuale di detassazione può essere elevata al 60% nei particolari casi e situazioni in cui siano riscontrabili investimenti di particolare rilevanza o gestioni del rifiuto svolte integralmente, su esplicita autorizzazione o per riconosciuta acquiescenza del servizio pubblico di raccolta.

## Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. A decorrere dall'anno successivo a quello di completamento delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà ricalcolata ed applicata in misura pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza della pensilina, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

## TITOLO III – TARIFFE

### Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, con la delibera di definizione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli equilibri finanziari complessivi. La definizione dei costi, rilevante ai fini del calcolo della tariffa, ha luogo tenendo conto a) del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente; b) dei costi comuni propri dell'Ente che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.



#### Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero entro il termine comunque ammesso da norma di legge.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### Art. 14. Articolazione della tariffa – Agevolazione collettiva per l'utenza domestica

1. La tariffa è determinata sulla base dei principi indicati all'articolo 5 del DL 102/2013 in modo che sia assicurata l'integrale copertura dei costi dei servizi appaltati ed altresì la copertura della parte dei costi interni inerenti (CARC, CC, CGG), che l'amministrazione intenda assumere per l'anno di riferimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'agevolazione collettiva per l'utenza domestica prevista dall'art. 14 comma 17 del DL 201/2011 è applicata in modo sistemico, riducendo, in sede di determinazione, delle tariffe la percentuale di carico complessivamente imputata all'utenza domestica. La percentuale attribuita all'utenza domestica è fissata annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe, tenendo conto dell'andamento complessivo del ciclo economico, dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata e in modo da consentire, comunque, un ordinato e graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale.

#### Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (quale ad esempio dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero data di distacco dell'utenze) la data di effettiva cessazione. In tal caso l'eventuale tardiva denuncia di cessazione configura inadempimento soggetto ad applicazione della sanzione amministrativa di euro 50. Non si dà luogo all'applicazione di questa sanzione amministrativa per l'anno 2013 in considerazione della estrema variabilità ed incertezza del quadro normativo di riferimento
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche, espressa in forma monomia con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il DPR 158/99, è graduata, al fine di tener conto della diversa composizione del nucleo familiare, nelle sei fasce di seguito identificate:

- a. 1 componente
- b. 2 componenti
- c. 3 componenti
- d. 4 componenti
- e. 5 componenti
- f. 6 o più componenti.

2. La tariffa è stabilita annualmente utilizzando un coefficiente Kx che sinteticamente esprime la diversa potenzialità di produzione delle diverse fasce d'utenza, entro i limiti di seguito espressi:

- Valore minimo del Kx per la fascia 1 componente: 0,80
- Valore massimo del Kx per la fascia 6 o più componenti: 1,30
- Possibilità di graduare la scala di incremento entro i suddetti limiti in modo da determinare una crescita progressiva dello stesso indice e da rispettare, comunque, una differenziazione tra le classi.

#### Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare, con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti (pubblici o privati) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente; in mancanza di dichiarazione di parte e in via di impianto iniziale è presuntivamente stabilito in base al seguente rapporto numerico: 1 occupante presunto ogni 30 mq o relativa frazione di superficie soggetta al tributo (a titolo esemplificativo, 65 mq di superficie corrispondono presuntivamente a n.3

occupanti). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dal controllo.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi oggetti si considerano utenze non domestiche se condotti da persone giuridiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Analogamente per le unità abitative possedute da soggetti residenti, distintamente localizzate rispetto all'abitazione principale, tenute a disposizione per proprio uso o rimaste nella disponibilità del soggetto (per esempio a seguito di eredità) il numero degli occupanti è fissato in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. A tal fine la risultanza anagrafica è considerata presunzione semplice, superabile con la dimostrazione del criterio di effettività.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con successivo conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute o comunque rilevate in fase di controllo.

#### Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche, espressa in forma monomia con richiamo ai principii ispiratori del metodo normalizzato approvato con DPR 158/99, è articolata per il primo anno di applicazione (2013) con le stesse categorie e modalità di attribuzione già applicate fino all'anno 2012.

2. Sono pertanto identificate le seguenti classi tariffarie per le utenze non domestiche:

classe 2° : locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie e similari

classe 3°: locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari

classe 4°: locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti nella classe III, locali degli esercizi commerciali non alimentari e delle rivendite dei giornali

classe 5°: locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni

classe 6°: locali degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura, degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei beauty center o dei centri di abbronzatura, delle saune, delle palestre e simili

classe 7°: locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggio, delle ricevitorie del totocalcio

classe 8°: locali degli stabilimenti industriali e artigianali per la produzione di beni o lo svolgimento di servizi non compresi nella classe 14a

classe 9°: locali dei teatri e dei cinematografi, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi, delle agenzie ippiche, del Palasport

classe 10°: locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali quali autosaloni, vendite di mobili, show-rooms

classe 11°: locali degli enti pubblici non economici, delle scuole private, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o associazioni di natura politica, sportiva, sindacale

classe 12°: aree dei campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi

classe 13°: altre aree scoperte esterne a servizi di locali attratti in altre categorie di tassazione

classe 14°: locali dell'artigianato di servizi (parrucchieri, barbieri, idraulici, falegnami, meccanici, carrozzieri, ecc.)

3. La tariffa è stabilita annualmente utilizzando un coefficiente  $K_y$  che esprime la diversa potenzialità di produzione dei rifiuti delle diverse classi di utenza entro gli intervalli di seguito identificati

Categoria	Minimo	Massimo
2°	1,710	4,90
3°	1,720	5,30
4°	1	1,9
5°	0,80	1,75
6°	1	1,9
7°	1	1,7
8°	0,2	1,5
9°	0,2	1,5
10°	0,4	1,2
11°	0,3	0,8
12°	0,3	0,9
13°	0,25	0,9
14°	0,60	1,9

4. In sede di prima applicazione per l'anno 2013 la misura degli indici è determinata applicando un criterio di distribuzione del maggior costo da finanziare così da ottenere una misura tariffaria finale che tenda a convergere, nel medio periodo, a valori medi rilevabili su scala provinciale metropolitana, avuto riguardo alle realtà territoriali maggiormente significative o più simili.

#### Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate nelle classi identificate all'art. 18 comma 2.

2. L'attribuzione alla categoria è effettuata mediante conferma della classificazione riconosciuta durante l'applicazione della TARSU, salvo rettifica conseguente ad accertamento, ovvero, in sede di ricezione di nuova denuncia, avuto riguardo agli elementi di dichiarazione, all'attività svolta nei locali o aree

occupati, alla organizzazione degli stessi; nei casi di scorporo e riattribuzione si procede in relazione agli elementi della denuncia originaria e delle risultanze alla Camera di Commercio.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione in tutti i casi in cui l'attribuzione di un'unica categoria possa rivelarsi non idonea a rappresentare l'effettiva produzione potenziale dei rifiuti (avuto riguardo all'attività realmente esercitata nei locali o aree) ovvero quando l'ampiezza delle superfici a disposizione renda possibile la localizzazione di spazi distinti o sia possibile distinguere comparti differenziati per localizzazione o destinazione riconducibili a categorie di tassazione più corrispondenti all'effettiva incidenza di produzione di rifiuti in esse riscontrabile.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso

dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e comunque, a fini di semplificazione degli adempimenti del contribuente, usualmente in modo contestuale, con liquidazione del dovuto a cura dell'Ente.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

## 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.



3. Nel caso di incasso in forma diretta da parte del Comune (fino a diversa determinazione normativa o ministeriale) il riversamento alla Provincia ha luogo non appena completate le operazioni contabili di suddivisione degli importi incassati.

## TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

### Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'immobile resti inutilizzato: riduzione del 30%;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici (ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto) si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è riconosciuta d'ufficio sulla base della dichiarazione resa all'atto della richiesta dell'assegnazione della compostiera e decorre dalla data di consegna della stessa, sulla base dell'elenco trasmesso dal servizio Ambiente. Tale riduzione spetta solo per le utenze individuali; l'eventuale assegnazione di compostiera a edifici condominiali non dà luogo al riconoscimento della riduzione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e a condizione che l'immobile sia ad esclusiva disposizione del possessore e in quanto tale resti inutilizzato.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
4. Per tener conto della bassa frequenza di utilizzo a fronte della disponibilità di elevate quantità di imponente, nonché dell'uso promiscuo (spettacoli e attività sportiva) della struttura, si riconosce al Futurshow-Palaseport una riduzione del 50% della tariffa della classe 9°.

#### Art. 25. Riduzioni per riavvio a recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver sottratto a smaltimento e avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per l'importo unitario di euro 0,20 euro per Kg riavviato a recupero (escludendo gli imballaggi terziari, il cui trattamento compete per legge al produttore e a condizione che la frazione riavviata al recupero sia almeno pari a 200 Kg/anno).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo ovvero utilizzando appositi sistemi informatizzati, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione accordata sarà contabilizzata a conguaglio.
5. E' altresì accordata, con valorizzazione in sede di conguaglio finale per l'anno di imposta, una riduzione della tassa commisurata ad euro 0,10/Kg di rifiuto conferito alla Stazione Ecologica Attrezzata. Tale riduzione è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in Stazione Ecologica Attrezzata nel corso dell'intero anno solare. In ogni caso l'ammontare della riduzione non potrà

superare, per il 2013, 10 euro annui per utenza. La Giunta Comunale può stabilire con proprio atto limiti e condizioni circa le frazioni che danno luogo a valorizzazione della riduzione o alle specifiche modalità di commisurazione.

6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

## Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. A seguito dell'introduzione, a decorrere dal 2013, del sistema di gestione del rifiuto denominato "porta a porta integrale" ogni utenza del territorio riceve un servizio completo a domicilio con esclusione della sola frazione del vetro, che deve essere conferita in appositi punti opportunamente distribuiti sul territorio. In considerazione di questa peculiare modalità di svolgimento del servizio non si prevede una riduzione per collocazione fuori zona. E' tuttavia previsto il riconoscimento di una riduzione della tariffa per un limitato numero di utenze, identificate mediante comunicazione a cura del Servizio Ambiente, assoggettate all'obbligo di conferimento in punti identificati di concerto con l'Amministrazione. La riduzione accordata è pari al 60%.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, ma unicamente qualora gli stessi fatti abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### Art. 27. Agevolazioni ed esenzioni speciali

1. Si stabilisce l'esenzione per i locali e le aree direttamente condotti dall'amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità. Si stabilisce inoltre l'esenzione per i locali o aree affidati ad enti no profit, in forza di una concessione e/o convenzione, per la parte di essi destinati allo svolgimento delle attività che configurano l'oggetto del servizio pubblico reso dall'amministrazione per il tramite della concessione e/o convenzione.
2. Si stabilisce il riconoscimento dell'esenzione per i locali condotti da ONLUS, ivi incluse le strutture dalle medesime condotte nell'ambito di convenzioni attivate con l'amministrazione comunale.
3. Si stabilisce l'esenzione dei locali adibiti in via prevalente all'esercizio di culti ammessi dall'ordinamento vigente.
4. Si stabilisce l'esenzione per i locali condotti da nuclei famigliari con ISEE certificato non superiore a 5.000 euro. Ai fini del riconoscimento di tale esenzione l'interessato deve presentare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, domanda di esenzione, allegando alla stessa una dichiarazione ISEE calcolata con riferimento ai redditi dell'anno precedente. Il Servizio Entrate, verificata la corrispondenza formale dei dati riportati nell'ISEE con le risultanze anagrafiche ufficiali, autorizza il nucleo interessato a non eseguire i pagamenti per l'anno di interesse. Tutte le richieste di esenzione TARES verranno comunicate alla Guardia di Finanza ai fini dello svolgimento di controlli mirati circa l'attendibilità dello stato reddituale e patrimoniale dichiarato e assunte come indicatore per l'esecuzione dei controlli utili per la partecipazione all'attività di accertamento dei redditi erariali.
5. Sono esentati dal pagamento i parcheggi pertinenziali dei centri commerciali ed i parcheggi pubblici gestiti dal Comune o dalla società patrimoniale del Comune.
6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

7. Al fine di conseguire una migliore graduazione del carico tariffario sulle aree mercatali per contenere l'incidenza dell'aumento del moltiplicatore per il calcolo del tributo giornaliero, per l'anno 2013 si darà applicazione ai seguenti valori:

banchi di mercato di beni durevoli: tariffa di riferimento cat. 4° - coefficiente di riduzione 0,6365

banchi di mercato di generi alimentari:

▪Ortofrutta – pescherie – fiori – pizza al taglio categoria 3°	0,6674
▪Rosticcerie categoria 2°	0,6335
▪Pane pasta, altri generi alimentari categoria 4°	0,7229
▪Produttori agricoli diretti categoria 4°	0,5202

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

### Art. 29. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, da versare, in unica soluzione, direttamente allo Stato in occasione del pagamento della rata a saldo per l'anno di imposta.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 euro e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### Art. 30. Predisposizione dei documenti per il pagamento della maggiorazione standard

1. Il comune si fa carico di calcolare il dovuto per ogni utenza e di consentire alla stessa il pagamento della maggiorazione standard in occasione della scadenza della rata di saldo mediante trasmissione o messa a disposizione del documento necessario per il pagamento.



## TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti, tranne che nei casi indicati all'articolo 17, non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto che l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta integrale si basa sulla consegna a ciascuna utenza di uno specifico kit con contestuale mappatura e identificazione elettronica del soggetto (uso di tag RFID inserito nel bidone dell'indifferenziato), si stabilisce che a far data dall'anno 2013 (anno di avvio del nuovo sistema) ogni dichiarazione, comunque denominata, resa dall'interessato per la consegna di un kit per la raccolta dei rifiuti assume valore di adempimento ai fini TARES, con contestuale liberazione del soggetto dall'obbligo di presentazione di separata denuncia. La data di presentazione della dichiarazione/richiesta di assegnazione di un kit è identificata come data di esecuzione dell'adempimento da parte del contribuente. Eventuali dati mancanti

saranno richiesti al richiedente a cura del Servizio Entrate, ove non diversamente reperibili. Analogamente saranno valorizzate ai fini TARES eventuali dichiarazioni/comunicazioni per la riconsegna di kit di raccolta o la variazione dei dati di intestazione.

#### Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che comporta insorgenza dell'obbligo di dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure mediante canale telematico.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica e/o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico.

6. La mancata o tardiva dichiarazione di cessazione è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 50, dal momento che essa non è idonea ad incidere sull'importo del tributo dovuto (in considerazione del criterio adottato dal presente regolamento di quantificazione dello stesso) . Negli altri casi l'omissione è punita nelle misure indicate all'art. 35.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. In ogni caso, al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini e delle utenze non domestiche, si attribuisce valore di dichiarazione TARES alle richieste di attribuzione di kit per la raccolta dei rifiuti, redatte su conforme modello, che saranno presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

9. Il termine per la presentazione della dichiarazione iniziale TARES per l'anno 2013, vincolante per i soggetti che non avevano già presentato dichiarazione ai fini TARSU nonché per tutti coloro che hanno iniziato l'occupazione di locali e

aree soggetti alla tassa nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 ed il 20 ottobre 2013, è fissato al 31 dicembre 2013.

10. I questionari depositati dalle utenze nella primavera 2013 in occasione della consegna iniziale del Kit rifiuti assumono valore di dichiarazione TARES ad ogni effetto e pertanto costituiscono adempimento tempestivo dell'obbligo dichiarativo per l'annualità 2013, per chi non fosse già iscritto al pagamento della TARSU e avesse iniziato l'occupazione prima del 1° gennaio 2013. Tale adempimento non incide invece sulla tempestività per quanto riguarda le eventuali violazioni accertabili con riferimento al tributo TARSU per gli anni antecedenti.

### Art. 33. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. E' ammessa la rateizzazione degli importi accertati alle condizioni indicate nel Regolamento generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato entro il termine ultimo assegnato con la raccomandata di sollecito di cui al comma 3 dell'art. 36. Per i versamenti spontaneamente effettuati, oltre il termine assegnato con il sollecito, con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione

amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, in caso di spontaneo adempimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

## Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare annuale in tre rate, con scadenza il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre e con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 31 maggio. Il pagamento tardivamente e spontaneamente eseguito oltre i termini indicati comporta l'applicazione, in sede di conguaglio del tributo, degli interessi compensativi al tasso legale tempo per tempo vigente, con esclusione del recupero degli interessi per il primo anno di applicazione del nuovo regime TARES, in ragione della particolare complessità e della variabilità delle norme di riferimento.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. sollecito di pagamento entro un anno dall'ultima rata di pagamento prevista. L'avviso di sollecito di pagamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, nonché degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente incrementato di due punti applicati a giornata, e contiene l'avvertenza che, in caso di persistente inadempimento, si procederà al recupero delle somme non pagate, mediante emissione e notifica di separato avviso di accertamento e applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli ulteriori interessi di mora, eventualmente attivando la riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

4. Il calcolo e il conseguente invito di pagamento per le posizioni oggetto di nuova denuncia o di incremento degli imponibili presentata successivamente all'elaborazione generata per l'invio della richiesta annuale è effettuato nel mese di ottobre con invio di comunicazione utile affinché gli interessati eseguano il pagamento in tre rate, con scadenza: 30 novembre, 31 gennaio e 31 marzo, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre. Per il primo anno di applicazione del tributo l'emissione suppletiva di cui al presente comma è effettuata unitamente all'emissione del saldo 2013.

5. Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno si effettua il conguaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.

6. Il termine per il pagamento della terza rata 2013 (a saldo) è rinviato dal 30 novembre al 16 dicembre 2013 per quanto riguarda la maggiorazione di spettanza statale e al 31 gennaio 2014 per la quota comunale. Entro lo stesso termine del 16 dicembre dovrà essere pagata la prima rata TARES 2013 (oltre all'intera quota statale) da parte dei contribuenti interessati dall'invio di un'emissione suppletiva.

#### Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali, come previsto dal regolamento generale delle entrate.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto è di norma riconosciuto a cura dell'Ente direttamente in sede di conguaglio finale dell'anno, successivamente all'acquisizione dei dati finali delle movimentazioni verificatesi anagraficamente nell'anno di imposta considerato nonché delle eventuali ulteriori dichiarazioni e richieste presentate a norma del presente regolamento. Tale rimborso è accordato primariamente quale quota di deduzione



da applicare al tributo che dovrebbe essere versato per il nuovo anno in sede di conguaglio (coincidente con l'invio della richiesta di acconto per il nuovo anno).

2. L'eventuale rimborso delle somme versate e non dovute non già riconosciuto dall'Ente in fase di conguaglio deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in

particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, restano inapplicabili per i rapporti di imposta sorti dopo il 1° gennaio 2013 tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme del regolamento TARSU ai rapporti d'imposta soggetti al potere di accertamento, fino a completa decadenza dello stesso.

### Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### ART. 44 – Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 le tariffe per l'applicazione della TARES e i connessi sistemi agevolativi sono rideterminati con riferimento ai criteri e principii contenuti nell'art. 5 del D.L. 102/2013.
2. Il Consiglio Comunale, al fine di promuovere un più graduale ed organico assetto tariffario, anche tenuto conto della volontà espressa dal Governo di operare un'ulteriore riforma della materia per ricomprendere il tributo nell'ambito di una service tax, ridetermina le tariffe 2013 assumendo i seguenti criteri-guida:
  - a. Definizione di un sistema tariffario maggiormente conforme al principio "chi inquina paga" sulla base di coefficienti  $K_x$  e  $K_y$ , rispettivamente per le utenze domestiche e le utenze non domestiche;
  - b. Assunzione di un'articolazione tariffaria per l'utenza domestica strutturata nelle fasce indicate nel DPR 158/99;
  - c. Riproposizione di una struttura di classificazione tariffaria per le utenze non domestiche conforme al previgente sistema TARSU in quanto ritenuta comunque idonea a dare rappresentazione delle differenti potenzialità di produzione dei rifiuti con introduzione di una nuova classe per l'artigianato dei servizi;
  - d. Definizione di indici specifici in modo da assicurare la differenziazione e la maggiore differenziazione del carico fra le differenti categorie secondo linee di tendenza ravvisabili nello stesso DPR 158/99 e avuto riguardo, comunque, a valori medi di riferimento della distribuzione tariffaria su scala metropolitana-provinciale;
  - e. Rideterminare delle spese generali e di gestione per tener conto delle nuove indicazioni espresse dal legislatore con l'art. 5 del DL 102/2013.
3. Le tariffe 2013 della TARES sono rideterminate, per effetto delle modifiche apportate al presente regolamento e mediante la stessa deliberazione di adozione delle modifiche – che ne ha esplicitato la metodologia – nell'allegato D.